




L'ARTE TRA DIRITTO ED ECONOMIA DELLA CULTURA

**ARTE, FISCALITA', DIRITTO DI
SEGUITO: UN RAPPORTO (TROPPO)
SPESSO NON FACILE**

GIAN MARCO COMMITTERI

27 OTTOBRE 2021



**CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO**

IL DIRITTO DI SEGUITO

- **Premessa**
 - **Contesto normativo**
 - **A chi è dovuto e per quali transazioni**
 - **Definizione di «prima cessione»**
 - **Principali casistiche di assoggettabilità e di esenzione dal pagamento del DDS**
 - **Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali**
 - **Casi particolari di transazione**
-

IL DIRITTO DI SEGUITO - Premessa

Il diritto d'autore, che nasce in capo a chi crea un'opera all'atto della creazione e che non richiede alcun adempimento formale per il suo riconoscimento, comprende due tipi di diritti: i **diritti morali** (primi fra tutti quello di rivendicare la paternità dell'opera e quello di opporsi a qualunque modifica della medesima) e i **diritti patrimoniali o di utilizzazione economica**.

Mentre questi ultimi possono essere ceduti dall'autore, durano tutta la vita del medesimo e permangono fino al termine del 70° anno dopo la sua morte (l'opera infatti cade in pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile senza dover chiedere alcuna autorizzazione, né dover pagare alcun compenso), i diritti morali sono inalienabili e non hanno termine di durata, quindi, dopo la morte dell'autore possono essere fatti valere dagli eredi senza limiti di tempo.

Il **diritto di seguito (DDS)**, istituto del diritto d'autore, di cui beneficiano gli artisti ed i loro eredi, non ha natura diversa dagli altri diritti che la legge riconosce all'autore. Tuttavia, ha alcune peculiarità che lo distinguono dal resto dei diritti di utilizzazione economica.

IL DIRITTO DI SEGUITO - Premessa

Mentre le opere dell'ingegno risultano ad oggi facilmente riproducibili grazie all'evoluzione tecnologica, nel caso delle **opere delle arti figurative** (quali quadri, disegni, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie, manoscritti originali, creazioni di design) **la possibilità di riproduzione dell'originale è sostanzialmente assente.**

L'opera d'arte originale può circolare esclusivamente con il supporto fisico che la racchiude, a causa del rapporto indissolubile che, all'atto del processo creativo, si stabilisce tra l'espressione artistica e la materia, nella quale essa è fissata (massima materializzazione dell'opera).

Questa condizione, tipica delle opere delle arti figurative, si pone a fondamento del diritto di seguito, **la cui finalità è proprio quella di consentire all'artista di seguire la fortuna delle opere da lui create anche dopo averle cedute a terzi e, quindi, di partecipare all'eventuale incremento del loro valore.**

IL DIRITTO DI SEGUITO - Contesto normativo

Il legislatore ha attribuito al diritto di seguito le seguenti caratteristiche che lo distinguono – in parte – dagli altri diritti patrimoniali posti a tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo:

- **non può formare oggetto di alienazione, né di rinuncia**, nemmeno in via preventiva;
- **non è soggetto a preventiva autorizzazione** da parte dell'artista, ma è costituito come **diritto ad un compenso**, la cui misura è fissata per legge;
- si applica solo nei casi in cui la transazione avviene **tramite un professionista del mercato dell'arte** (tipicamente gallerie d'arte e case d'asta);
- **è a carico del venditore dell'opera**;
- l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarlo alla SIAE è **a carico dei professionisti del mercato dell'arte**.

IL DIRITTO DI SEGUITO - Contesto normativo

Legge n. 633/1941 – Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Art. 144

1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

Art. 145

1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

Art. 146

1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.

Art. 147

1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

IL DIRITTO DI SEGUITO - Contesto normativo

Legge n. 633/1941 – Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Art. 148

1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

Art. 149

1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Art. 150

1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:
 - a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;
 - b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
 - c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
 - d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
 - e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Art. 151

1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.

IL DIRITTO DI SEGUITO - Contesto normativo

Legge n. 633/1941 – Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Art. 152

1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Art. 153

1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Art. 154

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.

IL DIRITTO DI SEGUITO - A chi è dovuto e per quali transazioni

A chi è dovuto	Per quali transazioni è dovuto	Per quali transazioni non è dovuto
<p>Tutti gli autori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadini italiani, a prescindere che siano associati della SIAE; • cittadini UE, a prescindere che siano associati della SIAE; • cittadini EXTRA-UE a condizione di reciprocità. 	<p>Vendite dell'opera che hanno tutte le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • successive alla prima cessione operata direttamente dall'autore dell'opera (la prima cessione si considera tramite vendita, ma anche tramite successione o donazione); • avvenute con l'intervento di un professionista del mercato dell'arte, in qualità di venditore, acquirente o intermediario; • concluse al prezzo di vendita (al netto dell'IVA) non inferiore a € 3.000, ad eccezione del caso di c.d. stock exemption (vedi colonna successiva) 	<p>Prima cessione dell'opera effettuata direttamente dall'autore (ma non dall'erede o dal donatario).</p> <p>Vendite successive alla prima cessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza la partecipazione di un professionista del mercato dell'arte; • anche con la partecipazione del professionista a condizione che: <ol style="list-style-type: none"> i. il prezzo di vendita (al netto dell'IVA) sia inferiore a € 3.000; oppure ii. il prezzo di vendita (al netto dell'IVA) è compreso tra € 3.000 e € 10.000 e l'opera era stata acquistata direttamente dall'autore nei 3 anni precedenti (<i>c.d. stock exemption</i> – l'onere della prova è a carico del venditore)

IL DIRITTO DI SEGUITO

Definizione di «Prima cessione»

La prima cessione dell'opera effettuata direttamente dall'artista è sempre esentata dal pagamento del DDS.

Con il termine «prima cessione» si intende qualsiasi transazione avente effetti reali, atta a determinare un trasferimento di proprietà, ovvero:

- passaggio mortis causa (es. successione)
- atti traslativi della proprietà inter vivos senza corrispettivo (es. permuta);
- vendita.

Sulla possibile irrilevanza del fenomeno successorio quale prima cessione, è in corso apposita interlocuzione tra SIAE e l'ANGAMC.

IL DIRITTO DI SEGUITO

Definizione di «Prima cessione»

Nella prassi, le vendite che avvengono con l'intervento di un professionista del mercato dell'arte sono regolate da appositi contratti di mandato (senza che, quindi, si realizzi alcun trasferimento della proprietà tra l'autore e il professionista ma con un unico perfezionamento tra l'acquirente e il venditore) in forza dei quali il proprietario affida in consegna le opere all'operatore professionale, che provvede alla vendita a terzi, trattenendo una provvigione per la prestazione resa e retrocedono il *quantum* al proprietario.

Nel caso dei contratti di mandato, in una **informativa del MIBACT al Direttore Generale della SIAE del 2 Ottobre 2018** – all'esito dei lavori della commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore del 24 Marzo 2015 – il Ministero ha chiarito e auspicato che le parti coinvolte, e cioè il mandante e il mandatario, si adoperino per produrre e conservare in modo diligente le opportune documentazioni al fine di escludere l'operatività delle presunzioni di cessione e acquisto (come da DPR 441 del 1997): è cioè necessario che il professionista dimostri di avere ricevuto i beni (che si trovano in uno dei luoghi dove svolge le proprie operazioni) in base ad un titolo (un contratto scritto) e che le transazioni tra acquirente e venditore e tra professionista e venditore avvengano con corrette e documentate modalità operative (non solo in termini contrattuali, ma anche come date di incasso e conseguente fatturazione).

IL DIRITTO DI SEGUITO

Principali casistiche di assoggettabilità e di esenzione dal pagamento del DDS

Casistiche	Assoggettabilità al Diritto di seguito
Il proprietario è l'autore	Transazione NON SOGGETTA
Il proprietario è l'erede o un altro soggetto non autore	Transazione SOGGETTA
Il professionista ha acquistato l'opera: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dall'autore • nei tre anni precedenti la vendita • il prezzo di quest'ultima non supera € 10.000 	Transazione NON SOGGETTA solo se la data della prima vendita risulta documentata dall'emissione di regolare fattura oppure da apposito contratto e si sono verificate tutte e tre le condizioni previste dalla casistica
Il professionista ha acquistato l'opera: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dall'autore • oltre 3 anni precedenti la vendita • oppure, anche se nei 3 anni precedenti la vendita, il prezzo di quest'ultima supera € 10.000 	Transazione SOGGETTA

IL DIRITTO DI SEGUITO

Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali

Il rapporto tra il proprietario e il professionista può essere formalizzato sulla base dei seguenti contratti:

1. Mandato senza rappresentanza alla vendita

2. Mandato con rappresentanza alla vendita

3. Contratto estimatorio

IL DIRITTO DI SEGUITO

Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali Mandato senza rappresentanza alla vendita – post prima cessione

**Mandato senza rappresentanza alla vendita
(artt. 1703 e ss. del Codice Civile)**



**Il mandatario (professionista) agisce per conto del
mandante (proprietario) ma in nome proprio**

Formalità e adempimenti

Il professionista, in qualità di mandatario, deve esibire:

- contratto di mandato a vendere, avente ad oggetto le opere vendute o che risultano depositate presso i locali dell'impresa;
- apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/72 ove è indicata la natura e la quantità dei beni nonché la data di ricezione degli stessi;
- fattura di vendita emessa dal professionista all'acquirente finale dell'opera;
- fattura emessa dal proprietario al professionista per la retrocessione della quota parte di prezzo (ovvero una ricevuta non fiscale qualora il proprietario non operi professionalmente).

Assoggettabilità al DDS

La vendita tramite il professionista all'acquirente (disposta materialmente dal professionista)	Transazione SOGGETTA
Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista verso il proprietario in data successiva alla vendita a terzi.	Transazione NON SOGGETTA
Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista verso il proprietario in data antecedente alla vendita a terzi	Annula il contratto di mandato e si configura un doppio passaggio di proprietà. Sarà, quindi, SOGGETTA al pagamento del DDS sia la transazione tra il proprietario e il professionista, sia quella tra il professionista e il terzo acquirente.

IL DIRITTO DI SEGUITO

Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali

Mandato senza rappresentanza alla vendita – prima cessione

Formalità e adempimenti

Il professionista, in qualità di mandatario, deve esibire:

- contratto di mandato a vendere, avente ad oggetto le opere vendute o che risultano depositate presso i locali dell'impresa;
- apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/72 in cui è indicata la natura e la quantità dei beni nonché la data di ricezione degli stessi;
- fattura di vendita emessa dal professionista all'acquirente finale dell'opera;
- Fattura emessa dall'autore al professionista per la retrocessione della quota parte di prezzo (ovvero una ricevuta non fiscale qualora l'autore non operi professionalmente).

Assoggettabilità al DDS

La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal professionista)	Transazione NON SOGGETTA
Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista verso l'autore in data successiva alla vendita a terzi.	Transazione NON SOGGETTA
Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista verso il proprietario in data antecedente alla vendita a terzi	Annula il contratto di mandato e si configura un passaggio di proprietà. Sarà quindi: <ul style="list-style-type: none">• SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e il terzo acquirente;• NON SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e l'autore (in quanto prima vendita).

IL DIRITTO DI SEGUITO

Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali

Mandato con rappresentanza alla vendita – post prima cessione

Mandato con rappresentanza alla vendita
(artt. 1703 e ss. del Codice Civile)



Il mandatario (professionista) agisce in nome e per conto del mandante (proprietario)

Formalità e adempimenti

Il professionista, in qualità di mandatario, deve esibire:

- contratto di mandato a vendere, avente ad oggetto le opere vendute o che, comunque, risultano depositate presso i locali dell'impresa;
- fattura di vendita emessa dal proprietario all'acquirente finale dell'opera;
- fattura emessa dal professionista al proprietario relativa al compenso per l'intermediazione della vendita.

Assoggettabilità al DDS

La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal mandante che fattura direttamente all'acquirente)	Transazione SOGGETTA
Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal proprietario al professionista in data successiva alla vendita a terzi.	Transazione NON SOGGETTA
Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal proprietario al professionista in data antecedente alla vendita a terzi.	Annula il contratto di mandato e si configura un doppio passaggio di proprietà: sarà, quindi, SOGGETTA al pagamento del DDS sia la transazione tra il proprietario e il professionista, sia quella tra il professionista e il terzo acquirente.

IL DIRITTO DI SEGUITO

Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali

Mandato con rappresentanza alla vendita – prima cessione dell'autore

Formalità e adempimenti

Il professionista, in qualità di mandatario, deve esibire:

- contratto di mandato a vendere, avente ad oggetto le opere vendute o che, comunque, risultano depositate presso i locali dell'impresa;
- fattura di vendita emessa dall'autore all'acquirente finale dell'opera ;
- fattura emessa dal professionista all'autore relativa al compenso per l'intermediazione della vendita.

Assoggettabilità al DDS

La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal mandante che fattura all'acquirente)	Transazione NON SOGGETTA
Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dall'autore verso il professionista in data successiva alla vendita a terzi	Transazione NON SOGGETTA
Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dall'autore verso il professionista in data antecedente alla vendita a terzi	Annula il contratto di mandato configurandosi un passaggio di proprietà. Sarà, quindi: <ul style="list-style-type: none">• SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e il terzo acquirente;• NON SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e l'autore

IL DIRITTO DI SEGUITO

Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali

Contratto estimatorio – post prima cessione

**Contratto estimatorio (c.d. conto vendita)
(artt. 1556 e ss. del Codice Civile)**



**Una parte (*tradens*) consegna un'opera all'altra
(*accipiens*) e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo
che restituisca l'opera nel termine stabilito**

Formalità e adempimenti

Il professionista (che riceve l'opera), deve esibire:

- contratto avente ad oggetto le opere vendute (con il valore distinto per ciascuna opera in termini di prezzo) o che, comunque, risultano depositate presso i locali dell'impresa;
- documento di trasporto emesso dal proprietario (chi consegna) con la dicitura "*consegna beni relativi a contratto estimatorio*" e la data che costituisce il riferimento temporale per la determinazione della chiusura del rapporto in assenza di vendita a terzi;
- in caso di vendita a terzi: (1) documento di trasporto emesso dal professionista (chi riceve) relativamente alla vendita o un prospetto riepilogativo delle vendite effettuate debitamente sottoscritto, (2) fattura emessa dal professionista all'acquirente finale dell'opera;
- in assenza della vendita a terzi: documento di trasporto con la dicitura "*restituzione beni relativi a contratto estimatorio*" e l'indicazione del numero e della data del documento di trasporto di consegna.

Assoggettabilità al DDS

La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal professionista che fattura all'acquirente)	Transazione SOGGETTA
Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista verso il proprietario in data successiva alla vendita a terzi	Transazione NON SOGGETTA
Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista verso il proprietario in data antecedente alla vendita a terzi	Annulla il contratto estimatorio e si configura un doppio passaggio di proprietà: sarà, quindi, SOGGETTA al pagamento del DDS sia la relazione tra il tradens e l'accipiens, sia quella tra l'accipiens e il terzo acquirente.

IL DIRITTO DI SEGUITO

Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali

Contratto estimatorio – prima cessione dell'autore

Formalità e adempimenti

Il professionista (colui che riceve l'opera), deve esibire:

- contratto avente ad oggetto le opere vendute (con il valore distinto per ciascuna opera in termini di prezzo) o che, comunque, risultano depositate presso i locali dell'impresa;
- documento di trasporto emesso dall'autore (chi consegna) con la dicitura "consegna beni relativi a contratto estimatorio" e la data che costituisce il riferimento temporale per la determinazione della chiusura del rapporto in assenza di vendita a terzi;
- in caso di vendita a terzi: (1) documento di trasporto emesso dal professionista (chi riceve) relativamente alla vendita o un prospetto riepilogativo delle vendite effettuate debitamente sottoscritto, (2) fattura emessa dal professionista all'acquirente finale dell'opera;
- in assenza della vendita a terzi: documento di trasporto con la dicitura "restituzione beni relativi a contratto estimatorio" e l'indicazione del numero e della data del documento di trasporto di consegna.

Assoggettabilità al DDS

<p>La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal professionista che fattura all'acquirente)</p>	<p>Transazione NON SOGGETTA</p>
<p>Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista verso l'autore in data successiva alla vendita a terzi.</p>	<p>Transazione NON SOGGETTA</p>
<p>Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista verso l'autore in data antecedente alla vendita a terzi</p>	<p>Annula il contratto estimatorio configurandosi un passaggio di proprietà. Sarà, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e l'acquirente finale dell'opera; • NON SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e l'autore per la retrocessione del prezzo di vendita.

IL DIRITTO DI SEGUITO

Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali

Mandato e contratto estimatorio – acconto

- Il professionista corrisponde al proprietario una somma a titolo di acconto sulla potenziale futura vendita

Assoggettabilità al DDS

Versamento di una somma a titolo di acconto in favore del proprietario (che non è l'autore) sulla futura vendita	<p>NON SOGGETTA se risultano documentate tutte e due le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'acconto è formalmente riconducibile all'opera in relazione alla quale esso è stato corrisposto (a valere, ovviamente, sul prezzo della vendita prevista a terzi);2. il contratto prevede un termine ragionevole (non superiore all'anno) per la chiusura del rapporto in assenza di vendita a terzi:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> con la restituzione della somma da parte del proprietario;<input type="checkbox"/> con l'acquisto dell'opera da parte del professionista. <p>La futura vendita a terzi è invece sempre SOGGETTA al DDS</p>
Versamento di una somma a titolo di acconto in favore del proprietario (autore) sulla futura vendita	<p>NON SOGGETTA in nessun caso (si configurerebbe comunque una prima vendita). La futura vendita a terzi, invece, sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> SOGGETTA qualora l'acconto non sia stato perfezionato correttamente (si rimanda alle stesse due condizioni previste e descritte nella pagina precedente)<input type="checkbox"/> NON SOGGETTA qualora l'acconto sia stato perfezionato correttamente

IL DIRITTO DI SEGUITO

Rapporto di intermediazione – Principali tipologie contrattuali

Mandato e contratto estimatorio – requisito temporale

- L'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini IVA, prevede che le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, **dopo il decorso di un anno** dalla consegna o spedizione.
- Si pensi al caso di un **contratto estimatorio a tempo indeterminato o comunque di durata superiore ad un anno**: l'opera verrebbe assoggettata ad imposta anche in caso di mancata vendita qualora sia trascorso più di un anno dalla data della stipula del contratto estimatorio.
- Al fine di agevolare gli operatori professionali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla gestione di tali contratti, si considera applicabile il DDS qualora sia decorso più di un anno dalla data del contratto (di mandato o estimatorio) senza che sia avvenuta la vendita (intendendosi per data del contratto la data di consegna del bene) e in presenza di somme corrisposte che possano costituire il prezzo della cessione.
- Ai fini pratici, per aiutare gli operatori professionali ad essere ottemperanti, può essere di aiuto il contratto di deposito come contratto «ponte» che si inserisce ad esempio tra due mandati, e consente sempre la custodia dei beni da parte del professionista intermediario in appositi spazi dedicati (che non prevedono tuttavia la esposizione): questo al fine di evitare la onerosa e poco pratica riconsegna fisica al mandante (o al tradens) dopo un anno dalla stipula del contratto di mandato (o estimatorio).

IL DIRITTO DI SEGUITO

Casi particolari di transazioni

IL DIRITTO DI SEGUITO – Casi particolari di transazioni Mandato all'acquisto

Nel mandato all'acquisto senza rappresentanza, l'acquirente (e non il venditore) conferisce mandato ad un professionista (es. gallerista) che dovrà trovare la controparte venditrice (e non acquirente).

Dal punto di vista della sequenza di fatturazione ci sarà:

- 1) una prima fattura emessa dal venditore al professionista (onorata dal professionista) che ha comprato l'opera per conto del mandante (acquirente);
- 2) una seconda fattura emessa dal professionista al mandante (acquirente) comprensiva del prezzo di vendita (i.e. *quantum* fatturato dal venditore al professionista) e della *fee* di intermediazione.

Ai fini dell'assoggettabilità al DDS, rileverà sempre la vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal professionista che fattura al terzo acquirente).

Qualora il professionista riceva un acconto dal mandante per preconstituirsì la provvista di denaro necessaria per l'acquisto, per la non assoggettabilità al DDS è necessario che l'acconto venga documentato da apposita fattura.

Quanto al requisito temporale, valgono le stesse considerazioni già espresse per il contratto estimatorio e di mandato alla vendita.

IL DIRITTO DI SEGUITO – Casi particolari di transazioni Compensazione

La fattispecie ricorre frequentemente nel rapporto tra il socio-persona fisica (anche in caso di società unipersonale) di società professionali che operano nel mercato dell'arte (es. gallerie): tra i due soggetti (*i.e.* socio e società) intercorrono due transazioni in cui la movimentazione di denaro è assente o è parziale.

1. Il socio vende dei quadri alla galleria senza incassare il corrispettivo
2. La galleria vende al socio altre opere e compensa il corrispettivo dovuto con il *quantum* spettante al socio per la vendita sub 1).

A prescindere dal fatto che non vi sia una movimentazione di denaro ovvero vi sia anche solo una movimentazione parziale (ad es. il corrispettivo del socio derivante dalla prima vendita è inferiore rispetto al corrispettivo dovuto da quest'ultimo alla galleria), entrambe le transazioni sono **SOGGETTE** al pagamento del DDS in modo distinto; la base imponibile per il calcolo del DDS sarà costituita dal valore intrinseco di ciascuna delle transazioni indipendentemente dalla circostanza della compensazione.

Resta fermo che nel caso in cui il socio sia anche autore dell'opera ceduta alla società, tale vendita si configura come transazione nel «mercato primario» e sarà soggetta al pagamento del DDS solo la cessione effettuata dalla galleria in favore del socio/autore.

Si segnala che, in linea generale, la compensazione potrebbe avvenire anche tra soggetti che non sono legati da un rapporto sociale e che intrattengono rapporti professionali per la prima volta.

IL DIRITTO DI SEGUITO – Casi particolari di transazioni

Permuta

La permuta, come definito dall'art. 1552 c.c., è «*il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente ad altro*».



Ciò che distingue la permuta dalla vendita è la mancanza di un prezzo inteso come corrispettivo in denaro.

In assenza di prezzo, il valore dell'opera viene determinato dalle stesse parti contrattuali e costituisce base imponibile per il calcolo del DDS.

Qualora tuttavia non vi siano elementi sufficienti a determinare il valore non si potrà assoggettare la permuta al DDS.

IL DIRITTO DI SEGUITO – Casi particolari di transazioni Sub-mandato

Un professionista, che opera in base ad un contratto di mandato stipulato con il venditore, si rivolge, a sua volta, ad altro professionista (specializzato per territorio o per tipologia dell'opera in questione) che riesce a vendere l'opera ad un terzo acquirente.

L'intervento del secondo professionista del mercato dell'arte avviene sulla base di un contratto di sub-mandato negoziato con il primo professionista.

Questa fattispecie è riconducibile al contratto di mandato visto in precedenza e pertanto, ancorché i soggetti coinvolti siano 4 e non 3, si presume un unico passaggio di proprietà e quindi:

- se il venditore è l'artista, il DDS non sarà dovuto;
- se il venditore è un soggetto diverso dall'autore, il DDS sarà dovuto per la transazione con il terzo acquirente e il versamento alla SIAE sarà a carico del professionista che ha ricevuto il sub-mandato (e che effettua la vendita al cliente finale).

E' importante sottolineare che i contratti di mandato e sub mandato di cui sopra devono avere la forma scritta e la documentazione di riferimento di tipo contabile (fatture e bonifici) deve essere emessa con la corretta sequenza rispondente al trattamento tipico di beni d'arte venduti mediante il contratto di mandato (vedasi slides precedenti); in caso di sequenze di fatturazione non corrette oppure dazioni di denaro asseritamente a titolo d'acconto ma non provate per iscritto si applicano le presunzioni di compravendita e, pertanto, ciascuna transazione sarà soggetta al DDS.

IL DIRITTO DI SEGUITO – Casi particolari di transazioni Sub mandato

Può accadere che il secondo operatore professionale sia sub-mandatario di un professionista estero.

Qualora le parti non dispongano di contratti scritti (il professionista estero, ad esempio, potrebbe non disporre di un mandato in forma scritta) e solo nel caso in cui il primo operatore professionale straniero richieda l'intervento di un secondo operatore professionale italiano per finalizzare la vendita al terzo acquirente di un quadro (ricevuto in conto vendita), in alternativa al mandato scritto, potranno essere esibiti i documenti di c.d. **consignment** che individuano la consegna fisica e che recano le indicazioni delle quote percentuali di attribuzione del valore della futura cessione, relative ai tre soggetti coinvolti (i.e. venditore, primo operatore straniero e secondo operatore italiano).

Le sequenze di fatturazione e la documentazione a supporto devono essere quelle previste per il contratto di mandato.

IL DIRITTO DI SEGUITO – Casi particolari di transazioni Opere in comproprietà tra gli operatori professionali

Spesso le Gallerie acquistano in comproprietà determinate opere d'arte.

Prima della vendita all'acquirente finale, tali opere vengono cedute ad una delle gallerie comproprietarie. Si realizzano così due passaggi di proprietà, entrambi soggetti al DDS:

1. Cessione dell'intera proprietà dell'opera in favore di una sola galleria comproprietaria;
2. Cessione dell'opera da parte della galleria in favore del terzo acquirente.

In merito a tale tipologia di transazione si è svolta apposita interlocuzione tra la SIAE e l'ANGAMC.

L'ANGAMC ha chiesto l'esenzione dal DDS della transazione in favore della galleria che successivamente venderà al terzo acquirente (sub 1) ed ha giustificato tale prassi come necessaria ai fini del rilascio delle autentiche e delle garanzie all'acquirente.

Ad oggi SIAE non ha proceduto con alcuna modifica del proprio vademecum stante le evidenti difficoltà di controllo che insorgerebbero in caso di verifica.

IL DIRITTO DI SEGUITO – Casi particolari di transazione

Transazioni avvenute all'estero

SIAE può compiere accessi presso operatori del mercato dell'arte che **operano sul mercato nazionale** e in generale può agire in merito ad **operazioni che sono concluse sul territorio nazionale**.

Vi sono, tuttavia, alcune fattispecie che potrebbero, comunque, essere rilevanti ai fini del DDS.

- Ipotizziamo che un gallerista riceva un quadro in conto vendita (mandato senza rappresentanza) e che venda il quadro presso una fiera all'estero (ad esempio, a Basilea dove non si applica il DDS) ad un terzo acquirente italiano: in questo caso il DDS non sarebbe dovuto in quanto l'operazione è avvenuta al di fuori dei confini nazionali. Tuttavia, in caso di controllo da parte della SIAE, il gallerista sarà, comunque, tenuto a presentare alla SIAE le prove della transazione e, soprattutto, della movimentazione dell'opera d'arte; a tal fine, è indispensabile che il gallerista fornisca (qualora non abbia il registro di carico e scarico) il documento di trasporto e la dichiarazione doganale di ingresso dell'opera d'arte; in caso di informazioni insufficienti, si presume che la cessione sia avvenuta nel territorio dello Stato (e, di conseguenza, sarà assoggettabile al DDS).
- Un caso analogo al precedente - nel quale però la transazione è avvenuta in un paese dove è prevista la reciprocità nell'assoggettabilità al DDS - prevede il medesimo trattamento descritto sopra, con la possibilità della SIAE di segnalare l'operazione alla consorella straniera di riferimento.